

ARTICOLI LAVORO

Autoliquidazione Inail: in scadenza le prime due rate di premio calcolato con le nuove regole	Pag. 2
Versamenti contributivi eccedenti il massimale: recupero delle somme entro 10 anni	Pag. 5
Fiscalizzazione oneri sociali: previsioni non più operative	Pag. 7
Inail: limiti retributivi per il calcolo dei premi 2019	Pag. 9

FISCO

Isa: semplificazioni e nuove complicazioni	Pag. 12
Contribuenti forfetari e l'estromissione agevolata di beni immobili	Pag. 17
Spese scolastiche: detraibilità, limiti e documentazione necessaria	Pag. 20
Principio di revisione internazionale: obiettivi generali	Pag. 24
Dubbi sul calcolo dell'iper ammortamento	Pag. 27

GIURISPRUDENZA

Scritture contabili. Scatta l'appropriazione indebita	Pag. 29
Insider trading. Confisca limitata al "profitto"	Pag. 31

L'ESPERTO RISPONDE

Locazioni brevi. La riliquidazione della cedolare secca in dichiarazione	Pag. 33
--	---------

NOTIZIE FREE

Le particolari modalità di notifica agli eredi al test della Cassazione	Pag. 35
Con il Decreto Crescita arrivano anche le "SIS"	Pag. 38

13 Maggio 2019

Autoliquidazione Inail: in scadenza le prime due rate di premio calcolato con le nuove regole

Aziende ed intermediari sono al lavoro in questi giorni per procedere alla rideterminazione dei premi dovuti all'INAIL in applicazione delle nuove tariffe ridotte dalla [Legge di bilancio 2019](#). Nel nuovo impianto, il calcolo dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall'Istituto per indennizzarli. Il dato di partenza è il **tasso medio nazionale** di ogni lavorazione compresa in ognuna delle 4 tariffe di settore. Ed è proprio su tali valori, che risultavano elaborati in base ai dati statistici e di bilancio del triennio 1995/1997, che si è concentrato l'intervento voluto dalla Legge di Bilancio 2019. Proprio la riduzione del numero degli infortuni sul lavoro, registrata a seguito dell'entrata in vigore del [D.Lgs. 81/2008](#), ha comportato una generalizzata riduzione dei tassi medi rispetto a quella del 1988.

Resta confermata la riduzione del premio in favore delle aziende artigiane, applicabile sia al 2018 che al 2019 e alle annualità successive.

Premio supplementare silicosi e asbestosi

A partire da quest'anno è anche stato abrogato il sovrappremio dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l'asbestosi mentre resta in vigore la riduzione del tasso prevista per le aziende artigiane.

Fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del premio aggiuntivo per la silicosi ed asbestosi solo quando in presenza di un rischio effettivo di contrarre tali malattie professionali a seguito della dispersione, nell'ambiente di lavoro, di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella tollerata. A seguito dell'abrogazione disposta dalla Legge di bilancio 2019, il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018. Nelle basi di calcolo l'indicatore "presenza rischio silicosi/asbestosi" è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018.

Nuovi termini di versamento

Le operazioni di dichiarazione delle retribuzioni e di pagamento, per l'anno 2019, sono le seguenti:

- 16 maggio 2019 - versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, in unica soluzione o per le prime due rate;
- 16 maggio 2019 - presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di opzione per il pagamento rateale, il premio totale dovuto deve essere ripartito in quattro quote, di cui le prime due devono essere versate entro il 16 maggio 2019, senza

applicazione di alcun interesse, mentre le successive andranno pagate entro il 20 agosto e il 16 novembre, con applicazione degli interessi legali al tasso che sarà comunicato dall'Istituto.

Esempio di calcolo

Inquadramento del datore di lavoro: industria edilizia

- Retribuzione erogate nel 2018: Euro 78.500
- Rata Anticipata nel corso dell'anno 2018: Euro 8.205

Voce di rischio associata ad un tasso pari al 130 per mille (Tariffa 2018)

- Premio INAIL: Euro 10.205
- Addizionale ANMIL (1%) Euro 102,05
- Riduzione edili (11,50%) euro 1.173,57

TOTALE PREMIO DOVUTO ANNO 2018: Euro 9.133,48

Regolazione Anno 2018: Euro 928,48

Retribuzioni Presunte 2019: Euro 88.200

Tasso Anno 2019: 110 per mille

Si ottiene la rata anticipata 2019: Euro 9.702

Si aggiunge l'addizionale ANMIL (1%): Euro 97

Nessuna riduzione spettante per il settore edile (mancato risparmio euro 1.126,88)

RATA ANTICIPATA DOVUTA ANNO 2019: Euro 9.799

Pagamento da effettuare entro il 16 maggio 2019:

- Euro 9.799 (acconto rata 2019) + 928,48 (saldo anno 2018) = 10.727,48 se il versamento avviene in unica soluzione
- Euro 2681,87 in caso di opzione per la rateazione del premio (**ricordiamo che, per via dello slittamento della rata di febbraio a maggio, bisogna versare contemporaneamente le prime 2 rate per un importo complessivo di euro 5.363,74**).

Autore: **Deborah Di Rosa**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Inail](#)

13 Maggio 2019

Versamenti contributivi eccedenti il massimale: recupero delle somme entro 10 anni

Con la [circolare n. 63 del 9 maggio 2019](#), l'Inps ha fornito le indicazioni operative per il recupero delle somme versate a titolo contributivo per importi eccedenti il massimale facendo, altresì, chiarezza circa i termini prescrizionali.

Versamento oltre il massimale

A seguito dell'introduzione del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2 della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la retribuzione percepita oltre il limite fissato annualmente non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, il datore di lavoro può essere indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che nell'anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla citata norma della legge n. 335/1995. In questi casi, su istanza del datore di lavoro, l'eventuale contribuzione versata in eccesso **è soggetta a restituzione nel termine prescrizionale di 10 anni**, decorsi i quali dette somme rimarranno acquisite all'Inps e non produrranno alcun effetto previdenziale.

L'Istituto evidenzia, infatti, che alla contribuzione versata in eccedenza non si applica l'articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, in base al quale i contributi indebitamente versati - per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato- sono acquisiti dalla gestione previdenziale, con conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni.

Corretta rilevazione del regime contributivo

Il documento di prassi evidenzia, inoltre, che la rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile non può avvenire nell'immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell'Istituto, dal momento che il lavoratore potrebbe vantare contribuzione anteriore all'1/1/1996 non ancora registrata ovvero vantarla presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all'Istituto.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno avere cura di continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo "a domanda" anteriore all'1/1/1996, ecc.).

Istruzioni operative

Premesso che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell'elemento "**RegimePost95**" (nel quale va apposto il valore "S" se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore "N" se l'ipotesi non ricorre), il recupero della contribuzione eccedente il massimale non prescritta dovrà essere richiesto attraverso due diverse modalità a seconda che i periodi contributivi siano antecedenti o successivi all'introduzione del sistema Uniemens.

In particolare, per il recupero dei **periodi contributivi antecedenti all'introduzione del sistema Uniemens**, il datore di lavoro dovrà inviare un'apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali;

Con riferimento ai **periodi successivi all'introduzione del sistema Uniemens**, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la **procedura di regolarizzazione**.

Nel mese di riferimento dell'avvenuto superamento, i datori di lavoro (anche nel caso di ditte cessate o sospese o per lavoratori non più in forza) dovranno indicare:

- nell'elemento "Imponibile" di "DatiRetributivi" l'imponibile entro il massimale;
- nell'elemento "Contributo" il nuovo contributo dovuto;
- nell'elemento "EccedenzaMassimale" dovranno riportare la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS;
- nell'elemento "ContributoEccMass" deve essere indicato l'importo della contribuzione minore dovuta.

Autore: **Salvatore Cortese**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Inps](#)

13 Maggio 2019

Fiscalizzazione oneri sociali: previsioni non più operative

Con l'istanza di [Interpello n. 4](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito parere all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nel documento viene chiarito perché tali disposizioni risultino prive di operatività.

Inquadramento normativo

Come noto, la disciplina introdotta con il richiamato decreto-legge n. 338/1989, recante *“Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”*, successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, prevede che non spetta alcuna riduzione contributiva (sotto forma di sgravi e fiscalizzazioni) per i lavoratori che:

- siano stati denunciati agli istituti previdenziali con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti oppure con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi,
- ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.

In questi casi, tuttavia, *“la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”*.

La risposta del Ministero

Con riferimento alla vigenza della suddetta disciplina, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha evidenziato che la norma consente, in caso di inadempienza, di “calmierare” gli effetti sanzionatori della perdita del beneficio contributivo precedentemente riconosciuto ad un'azienda, al fine di assicurare - nei confronti del lavoratore interessato - una riduzione contributiva proporzionata all'inadempimento commesso e contenuta entro i limiti della maggior somma tra la retribuzione corrisposta e la contribuzione omessa.

Sul punto, rileva il Ministero, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, la suddetta disciplina riconosce ai datori di lavoro una differente applicazione del recupero contributivo **in relazione alla gravità della violazione**, anziché la revoca totale del beneficio per l'intero periodo di inadempienza.

Inoltre, riguardo al contenuto della [Circolare INL n. 3/2017](#) citata dall'Associazione, il Ministero chiarisce che detto documento, nel richiamare la disciplina in esame sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 338/1989, evidenzia che *“mentre l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge*

e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scoperta, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva)” assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione”.

In sostanza, il principio espresso dalla normativa in esame, nella circolare INL n. 3/2017, viene richiamato unicamente per dare rilevanza, ai fini dell'eventuale revoca dei benefici fruiti, alle violazioni di legge o contrattuali riscontrate nei confronti dei lavoratori, per i quali i benefici stessi sono stati riconosciuti.

Pertanto, pur enunciando un principio tuttora valido - che mette in relazione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro - la disciplina di cui in commento risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione, sia sotto il profilo territoriale che temporale. Ciò in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo.

Per le suddette motivazioni – conclude il Ministero - deve quindi ritenersi che tali previsioni siano oggi prive di operatività.

Autore: **Salvatore Cortese**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Varie](#)

13 Maggio 2019

Inail: limiti retributivi per il calcolo dei premi 2019

Con [circolare n. 11](#) del 9 maggio 2019, l'Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2019.

Il documento è diviso in due sezioni, rispettivamente dedicate ai premi ordinari e a quelli speciali unitari.

A tal proposito, si ricorda che i fattori che concorrono alla determinazione dei premi ordinari sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni.

Con riferimento alla retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, si ribadisce che la stessa si distingue in:

- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguglio.

Retribuzione effettiva

La retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – **minimale contrattuale**;
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – **minimale di retribuzione giornaliera**.

Laddove la retribuzione effettiva risulti inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Tenuto conto che per l'anno 2018 la variazione percentuale calcolata dall'Istat è stata pari all'1,1%, ne discende che, per l'anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è uguale a 48,74 euro (1.267,24 nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili).

La Circolare riporta anche le retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero (ad esempio gli operai agricoli), le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di ragguglio.

Retribuzione convenzionale

L'imponibile convenzionale è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge. Per l'anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 27,07.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (48,74 euro).

Retribuzione di ragguglio

Per quanto attiene la retribuzione di ragguglio si ricorda che quest'ultima si tiene in considerazione solo in via residuale, vale a dire laddove manchino la retribuzione convenzionale e quella effettiva. Con riferimento all'imponibile (mensile o giornaliero) da applicare, la Circolare precisa che:

- la retribuzione giornaliera di ragguglio è pari a 54,58 euro;
- la retribuzione mensile di ragguglio è pari a 1.364,48 euro.

Lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail. Con decorrenza 1° luglio 2018, il minimo ed il massimo mensile sono fissati rispettivamente in 1.364,48 e 2.534,03 euro.

Con riferimento agli sportivi professionisti dipendenti, dal 1° luglio 2018, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono rispettivamente a 16.373,70 e 30.408,30 euro.

Premi speciali unitari

Infine, riguardo ai premi speciali unitari, si ricorda che detti premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.

Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. Tra questi, si segnala

che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima annuale è fissata in misura pari ad euro 14.622,00 (euro 48,74 giornalieri x 300).

Autore: **Salvatore Cortese**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Inail](#)

13 Maggio 2019

Isa: semplificazioni e nuove complicazioni

Come prelevare i dati necessari all'elaborazione: la gestione delle deleghe

Con il [Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 126200/2019](#), pubblicato in data 10 maggio 2019, il meccanismo degli ISA è stato svelato in tutti i suoi tecnicismi. Nel rinviare per un primo quadro di insieme al precedente intervento ([ISA ai nastri di partenza](#)), andiamo in questa sede ad accentrare l'attenzione sulla semplificazione annunciata che, oggettivamente, si fa fatica ad intravedere.

Un punto a favore, forse, sta nel fatto che il *'questionario'* dedicato al monitoraggio dei dati extracontabili (ovvero il vero e proprio modello ISA), per quanto estremamente somigliante a quello degli abrogati Studi di Settore, in alcuni casi prevede un numero minore di informazioni. Di per contro, a partire dal quest'anno occorrerà confrontarsi con i *'dati ulteriori'* ai fini ISA, dati che sono forniti sotto forma di file XML direttamente dall'Agenzia delle Entrate, e che dovranno essere prelevati dal Cassetto Fiscale ed importati nel motore di calcolo Gerico per concorrere, con i dati contabili ed extracontabili, alla valutazione del contribuente (punteggio ISA da 1 a 10).

Cosa sono i *'dati ulteriori'*

I *'dati ulteriori'*, forniti come si è detto direttamente dall'Agenzia delle Entrate, consistono in una serie di informazioni che mai prima d'ora erano state coinvolte negli strumenti di controllo o valutazione del contribuente.

L'elencazione di dettaglio è lunga (ed è integralmente riportata nell' [allegato 1](#) al Provvedimento), tuttavia vale la pena richiamare l'attenzione su alcuni aspetti:

- **Rilevano le rimanenze finali ed iniziali.** Ecco che il *'magazzino'*, che molti pensavano abolito nel caso di contabilità semplificata, torna ad essere un elemento necessario, anche nel nuovo strumento;
- **Molti elementi sono esposti in un'ottica ultrannuale.** Per esempio, il reddito viene monitorato fino al settimo esercizio precedente (quindi vengono considerati i risultati economici di ben 8 esercizi, compreso quello oggetto di dichiarazione). Otto anni di monitoraggio anche per gli ammortamenti, i canoni relativi ai beni immobili e altre voci reddituali e patrimoniali, quali il valore dei beni strumentali e dei beni in leasing;
- **Alcune informazioni pervengono da banche dati AdE diverse da quelle prettamente reddituali.** Ad esempio, fanno parte dei *'dati ulteriori'* il valore delle operazioni di ristrutturazione ricavato dall'archivio dei bonifici dedicati, ed i canoni da locazione risultanti nel Registro Locazioni Immobili.

Come reperire i “dati ulteriori”

Come si è detto, i dati ulteriori saranno forniti sotto forma di file XML. **Il file sarà messo a disposizione nel Cassetto Fiscale del contribuente.**

Le informazioni potranno dunque essere reperite dal contribuente stesso, accedendo con le proprie credenziali, oppure - più probabilmente - essere richieste dall'intermediario delegato, anche in modalità massiva.

In ogni caso, un primo aspetto che occorre avere ben chiaro è che è **indispensabile** il prelievo delle informazioni dal **Cassetto Fiscale**.

Infatti, anche nel caso in cui l'intermediario incaricato della predisposizione del dichiarativo detenga lo storico del cliente relativo agli ultimi otto anni, e volesse tentare l'*impresa impossibile* di calcolare le informazioni dei 'dati ulteriori' in proprio, le informazioni ricavate potrebbero comunque essere prive di quei dati che derivano da banche dati diverse da quelle reddituali (es. locazioni).

In estrema sintesi, i **dati contabili ed extracontabili devono essere imputati in Gerico da chi predispose il dichiarativo, i mentre 'dati ulteriori' devono essere necessariamente importati dal file XML fornito dall'Agenzia delle entrate.**

Quindi, il **prelievo dei dati ulteriori è una condizione necessaria ed obbligatoria per l'elaborazione degli ISA.**

Come si effettua il prelievo

E' presumibile che il prelievo dei 'dati ulteriori' sia curato direttamente dall'intermediario incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per poter effettuare il prelievo, l'intermediario deve avere il permesso da parte del contribuente di richiederli.

L'autorizzazione necessaria all'intermediario per poter effettuare la richiesta discende dall'essere titolare, alternativamente:

1. Di delega di **accesso** al Cassetto Fiscale;
2. Di delega **specificata finalizzata al solo prelievo dei dati ai fini ISA.**

Quindi, il primo step indispensabile che deve affrontare l'intermediario è quello di farsi conferire la necessaria delega dal contribuente (al Cassetto Fiscale se sprovvisto, oppure quella specifica ai soli fini ISA).

Ad avvenuto conferimento di delega si potrà procedere con la richiesta (da effettuarsi telematicamente) di rilascio delle informazioni dal parte dell'Agenzia. Tali informazioni, una volta rese disponibili nel cassetto fiscale delegato dell'intermediario, dovranno poi essere importate nel gestionale per poter effettuare il conteggio ISA.

L'operatività se l'intermediario è autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del contribuente

Se l'intermediario che si occupa di predisporre i Redditi è già delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, non è necessario richiedere un'ulteriore delega.

Al fine del prelievo dei 'dati ulteriori', l'intermediario potrà procedere con una richiesta massiva, che riguarda tutti i contribuenti da lui assistiti.

La richiesta potrà essere avanzata solo dai **soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del [decreto 22 luglio 1998, n. 322](#)**, trasmettendo telematicamente un file di richiesta tramite Entratel.

In tale file dovranno essere indicati i contribuenti per i quali si richiedono i dati, con indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, segnalando espressamente che si è già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L'Agenzia delle Entrate verificherà, per ciascun contribuente, che effettivamente questi abbia conferito delega al professionista per il Cassetto Fiscale e, in caso positivo, i dati saranno messi a disposizione nel cassetto fiscale delegato dell'intermediario richiedente.

Attenzione: la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'operatività se l'intermediario non è autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del contribuente

Se l'intermediario non è delegato al Cassetto Fiscale del contribuente, è possibile comunque richiedere il rilascio dei soli 'dati ulteriori' ai fini ISA, **previo conferimento di apposita delega in tal senso da parte del contribuente.**

I passaggi da compiere, in questo caso, sono molti di più.

1. Acquisizione di specifica delega, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Nella delega devono essere presenti le seguenti informazioni:

- a. Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- b. Codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante del contribuente delegante;
- c. Periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA (**il che significa che la delega specifica ha validità annuale**);
- d. Data di conferimento della delega.

2. Trasmissione telematica, tramite Entratel, di un file contenente l'elenco dei contribuenti che hanno rilasciato delega di cui al punto precedente, con indicazione di:

- a. Codice fiscale del soggetto richiedente (intermediario);
- b. Codice fiscale del contribuente delegante;
- c. Codice fiscale dell'eventuale rappresentante del contribuente delegante;
- d. **Numero e data della delega;**
- e. **Tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;**
- f. Elementi di riscontro contenuti nella **dichiarazione IVA 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante;**
- g. Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati ulteriori ISA.

Attenzione! È obbligatoria per l'intermediario la conservazione degli originali delle deleghe per 10 anni, presso la sua sede o ufficio. Nella compilazione del file è indispensabile che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati corrispondano a quelli riportati negli originali delle deleghe. In buona sostanza, è necessario (come già previsto in materia di e-fattura) **tenere un registro delle deleghe.**

Il registro cronologico delle deleghe dovrà essere compilato giornalmente, indicando:

- a) numero progressivo e data della delega;
- b) codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- c) estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Dovranno inoltre essere **individuati uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.** Inoltre, le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico dovranno essere conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD ([Codice dell'Amministrazione Digitale](#)).

Considerazioni finali

In conclusione, possiamo affermare che nel caso in cui l'intermediario sia già delegato alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, il tutto si risolve con un indiscutibile appesantimento, ma che tuttavia appare gestibile.

Se, invece, l'intermediario deve anche procedere alla raccolta delle deleghe, la questione si fa oltremodo lunga e farraginoso, e c'è da chiedersi se abbia un senso farsi rilasciare delega specifica ai fini ISA, da reiterare di anno in anno, o se a questo punto – dovendo fare il lavoro – non sia più opportuno spendere il proprio tempo per raccogliere deleghe di consultazione all'intero Cassetto Fiscale del contribuente.

La decisione discende, senza dubbio, dal tipo di rapporto che lega intermediario e contribuente, e dovrà quindi essere valutata caso per caso.

Certamente tutto ciò impegnerà in ogni caso i consulenti in ore ed ore spese ad informare i propri clienti, raccogliere deleghe, documenti, firme e compilazione del registro, nonché tutte le trasmissioni telematiche relative alle richieste dei dati ISA, per poi dover affrontare il successivo *import* nei gestionali.

Tutto questo, senza ancora nemmeno sapere quanto si potrà iniziare - terminata la raccolta delle deleghe – a richiedere le informazioni ISA, posto che il provvedimento specifica che la data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati sarà indicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Dalla data di richiesta al rilascio dei files, peraltro, sempre a mente del Provvedimento, potranno trascorrere fino a cinque giorni prima che gli esiti siano disponibili.

Visto tutto l'impianto preliminare da approntare sinceramente ci si chiede come sia possibile portare a conclusione i Redditi in prima scadenza 30 giugno e, permetteteci, dove sia la semplificazione.

“Forse sarebbe meglio smettere di usare questo termine, giusto per scaramanzia...”



Autore: **Sandra Pennacini**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Varie](#) > [Isa](#)

13 Maggio 2019

Contribuenti forfetari e l'estromissione agevolata di beni immobili

I contribuenti che si avvalgono nel regime forfetario nel periodo di imposta 2019 potranno estromettere gli immobili utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'attività senza avere la necessità di assolvere l'imposta sostitutiva dell'8 per cento. Non sarà dunque necessario avvalersi della disciplina prevista dalla [legge di Bilancio](#) del 2019 in quanto le eventuali plusvalenze realizzate durante il periodo di applicazione del regime forfetario sono sempre completamente escluse dalla tassazione.

L'origine del problema

Preliminarmente deve essere osservato come il problema in rassegna potrebbe presentarsi in un numero elevato di casi.

Precedentemente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio del 2019 i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario introdotto e disciplinato dalla [legge n. 190/2014](#) potevano utilizzare beni strumentali a condizione di non superare il limite complessivo pari a 20.000 euro. In pratica, in base alla disposizione previgente il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non doveva superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro. Non concorrevano alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione. In buona sostanza il possesso e l'utilizzazione dei predetti beni immobili non determinava l'uscita dal regime forfetario.

Si pone dunque il problema di quale comportamento l'imprenditore individuale/forfetario debba assumere se intende estromettere i predetti beni nel periodo di imposta 2019, considerando anche che, in generale, per tutti gli altri soggetti, la legge di Bilancio consente di effettuare l'estromissione dei beni immobili strumentali, posseduti al 31 ottobre 2018, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8 per cento in luogo della tassazione ordinaria.

La soluzione dell'Agenzia delle entrate

La soluzione al problema è una conseguenza diretta delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la [Circ. n. 10/E](#) del 4 aprile 2016. L'Amministrazione finanziaria ha precisato al paragrafo 4.3.1 che *"Il comma 64 richiamato al precedente paragrafo non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze – la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall'articolo 1, comma 104, della [legge n. 244 del 2007](#)".*

Secondo l'Agenzia delle entrate, le plusvalenze realizzate nei periodi di imposta di applicazione del regime forfetario, anche se riferite ai beni acquistati negli anni precedenti (durante i quali è stato applicato il regime ordinario), non assumono alcun rilievo ai fini della tassazione.

Questa conclusione non risulta a tutt'oggi corretta dall'Agenzia delle entrate e quindi

dovrebbe restare ancora valida nonostante gli altri contribuenti, non forfetari, possano applicare, al fine di evitare la tassazione ordinaria, la disciplina delle estromissioni agevolate.

Non sussiste l'abuso del diritto


Si pone anche il problema se taluni comportamenti possano essere qualificati come ipotesi di abuso del diritto. I dubbi non riguardano i contribuenti che hanno applicato costantemente nel tempo il regime forfetario in rassegna. Le perplessità sono relative ai contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno determinato il reddito secondo il regime semplificato di cui all'art. 66 del [TUIR](#) e che nel successivo periodo di imposta 2019 hanno revocato l'opzione. In questo caso, come precisato dall'Agenzia delle entrate, non sussiste alcun vincolo triennale rispetto all'opzione precedentemente esercitata.

A tal proposito non dovrebbe essere configurabile l'abuso del diritto in quanto il regime forfetario ed il regime di cui all'art. 66 del TUIR sono entrambi semplificati e proprio per tale ragione la revoca dell'opzione è consentita.

L'articolo 10 bis della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) prevede espressamente che «*resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale*». Pertanto, in caso di alternative, è ammesso che il contribuente scelga tra gli atti, i fatti e i contratti quelli fiscalmente meno onerosi con il limite del divieto di perseguire vantaggi fiscali indebiti, questi ultimi definiti dalla novella come i «*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*».

Il contribuente può quindi decidere di applicare naturalmente il regime forfetario in quanto tale regime è in grado di assicurargli, in alternativa al regime ordinario, maggiori vantaggi fiscali. D'altra parte, non si deve neppure dimenticare che, sia pure limitatamente ad alcune fattispecie, la disciplina delle estromissioni agevolate consente di fare uscire dal patrimonio dell'impresa i beni immobili senza subire alcun prelievo, neppure in forma sostitutiva. Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente scelga di effettuare l'estromissione dei beni immobili sulla base del valore catastale. Se tale valore risulta inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, ne conseguirà una minusvalenza indeducibile, ma l'estromissione si considererà valida ad ogni effetto. Pertanto se per i contribuenti che applicano il regime ordinario sussiste la possibilità di estromettere gli immobili, senza assolvere alcun tributo, non si comprende per quale ragione la stessa possibilità non debba sussistere per i contribuenti forfetari.

Libreria



Mini Ebook

"Cause ostative e regime forfetario: casi pratici"

Approfondisci

Autore: **Nicola Forte**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Regimi speciali](#) > [Regime Forfettario](#)

13 Maggio 2019

Spese scolastiche: detraibilità, limiti e documentazione necessaria

La detrazione del 19% sulle spese inerenti la frequenza scolastica dei figli è sancita dall'articolo 15, comma 1, lettera e –bis) del [DPR n 917/86](#). La detrazione spetta per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 [Legge n° 62](#) del 10/Marzo/2000.

Con l'introduzione della [Legge di bilancio 2017](#) è stato previsto l'aumento progressivo dell'importo massimo di detrazione delle spese scolastiche. Per le spese scolastiche sostenute nel 2018 il limite di spesa è passato da euro 717 ad euro 786 per figlio, e per il 2019 la detrazione del 19% sarà da calcolarsi su una spesa massima di euro 800.

Il limite massimo di spesa detraibile per la frequenza di asili nido (per bambini dai 3 mesi ai 3 anni), sia pubblici che privati, è pari ad euro 632 per ciascun figlio a carico e la detrazione deve essere ripartita tra i genitori sulla base dell'onere sostenuto da ognuno.

Tipologia spese detraibili

Oltre alle spese inerenti l'iscrizione e la frequenza, è possibile portare in detrazione anche le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici.

Sono altresì detraibili il servizio mensa e altri servizi scolastici integrativi, come l'assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.

Rientrano nel predetto regime di detraibilità anche le spese sostenute per l'assicurazione della scuola, per le gite scolastiche, e qualunque contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l'obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell'orario scolastico.

Per l'acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria, non è prevista alcuna detrazione. Come già detto, per il 2018 il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, per le spese scolastiche dalla scuola materna all'università, è pari a 786 euro e va suddivisa tra i genitori ripartendo la spesa in base all'effettivo sostenimento della spesa, indicando la percentuale di ripartizione.

In presenza di un coniuge a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre l'intero importo.

Documentazione necessaria

Per poter usufruire della detrazione è necessario essere in possesso della ricevuta o della quietanza del pagamento da cui si evinca l'importo e il titolo della spesa; qualora il pagamento

sia effettuato a soggetti terzi e non direttamente alla scuola, è necessaria l'attestazione della scuola contenente la delibera di approvazione e i dati dell'alunno.

Per il servizio mensa è sufficiente conservare la ricevuta del bollettino postale, o il bonifico intestato al soggetto destinatario del pagamento con la relativa causale e i dati anagrafici dell'alunno. Se il pagamento avviene tramite contanti o buoni mensa, il contribuente dovrà richiedere un'attestazione alla scuola o al soggetto che ha ricevuto il pagamento contenente l'ammontare della spesa e le generalità dell'alunno.

Per tutti gli altri servizi "accessori" sono sufficienti ricevute e/o quietanze da cui si attesti l'avvenuto pagamento e che riportino i dati dell'alunno. Qualora il pagamento venga effettuato a soggetti terzi, si rende necessaria l'attestazione della scuola contenente i dati dell'alunno e la delibera di approvazione.

Erogazioni liberali

È prevista una detrazione pari al 19% per le erogazioni liberali, a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate alle innovazioni tecnologiche, all'ampliamento dell'offerta formativa, e all'edilizia scolastica: tale spesa va intestata al contribuente che intenda portarla in detrazione. Per le erogazioni liberali non vi è un limite di spesa massimo, ma non sono cumulabili con le detrazioni per spese scolastiche. Vale sempre il principio di cassa, per cui ciò che conta è l'anno in cui la spesa è stata effettuata e non l'anno cui il pagamento si riferisce.

Le erogazioni liberali devono essere documentate dalla ricevuta del versamento postale o bancario da cui risulti anche il beneficiario. Se il pagamento delle erogazioni liberali è stato effettuato mediante carta di credito, di debito o prepagata è necessario l'estratto conto della banca o della società che gestisce la carta. Qualora il pagamento sia effettuato tramite assegno o altri strumenti da cui non risultino i dati richiesti, è sufficiente una ricevuta contenente le generalità del donante e il carattere liberale del versamento. Sono sempre escluse le erogazioni liberali in contanti.

Casi particolari bonus spese scolastiche

Importante novità per il 2019 è l'introduzione della detrazione del 19% per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici per l'apprendimento, e per l'uso di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale a favore di minori o maggiorenni con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), fino al completamento delle superiori. Tale spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari a carico. Affinché si possa portare in detrazione la spesa è necessario che il medico attesti il collegamento tra i sussidi acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

È altresì prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per frequentare corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento, in università pubbliche o private, italiane o straniere.

Alle spese scolastiche sono equiparate quelle relative alla frequenza di corsi di formazione presso i conservatori, presso gli istituti musicali pareggiati e gli istituti tecnici superiori, per cui è prevista una detrazione del 19%.

È confermato il contributo del 65% del prezzo per l'acquisto di strumenti musicali, agli iscritti ai corsi di primo e secondo livello del conservatorio, ai licei musicali. Se il bonus è rappresentato direttamente da uno sconto sul prezzo di vendita dal rivenditore, non occorre presentare la dichiarazione dei redditi, ma è sufficiente un certificato d'iscrizione del proprio istituto che attesti la regolarità dei pagamenti da presentare al rivenditore.

School Bonus

Le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l'ampliamento, il mantenimento o per la realizzazione di nuove strutture scolastiche (c.d. "School Bonus"), danno diritto ad un credito d'imposta fruibile in tre quote annuali di pari importo tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, pari al 65% delle erogazioni effettuate del 2016 e 2017 e al 50% di quelle sostenute nel 2018, per un importo massimo di 100.000 euro per periodo d'imposta.

Le somme vanno versate con bonifico sul conto corrente della scuola paritaria; nella causale va indicato il codice fiscale della scuola, la finalità dell'erogazione e il codice fiscale del donante.

Per le erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca pubblici o vigilati dal Miur, non essendo previsto un limite massimo di spesa, è possibile beneficiare di una deduzione dal reddito dell'intero importo elargito. Per usufruire della deduzione è necessario conservare la ricevuta del versamento da cui si evinca che l'erogazione ha carattere di liberalità, i dati del donante e dell'ente beneficiario.

È prevista la detrazione del 19% fino ad un massimo di euro 210 per figlio o familiare a carico per la pratica di attività sportive dilettantistiche da parte dei ragazzi dai 5 fino ai 18 anni.

Per quanto riguarda gli atenei privati, per usufruire della detrazione del 19%, come specificato dal Decreto del 28/12/2018 del Miur, gli stessi sono stati suddivisi in quattro aree disciplinari (medica, sanitaria, scientifica e umanistica) e tre aree geografiche (nord, centro, sud e isole).

Canoni di locazione

Per gli studenti universitari fuori sede è prevista la detrazione del 19% sui canoni di locazione per un importo massimo annuo pari a 2.633 euro. Anche per quest'anno, gli studenti fuori sede che vivono in comuni montani o disagiati possono usufruire della detrazione del 19% per i canoni di locazione anche se l'università è situata all'interno della stessa provincia e dista 50 chilometri dal Comune di residenza. L'elenco dei comuni montani è indicato nella circolare n° 9 del 14/giugno/1993 in materia di ICI.

Abbonamento al trasporto pubblico

Ulteriore novità per il periodo d'imposta 2018 è la detraibilità del 19% per gli abbonati al trasporto pubblico fino ad un massimo di spesa pari a 250 euro. Ai fini della detrazione occorre essere in possesso del titolo di viaggio e della documentazione relativa al pagamento. Per titoli di viaggio nominativi sugli stessi deve essere indicato la durata e l'importo della spesa; per titoli non nominativi è necessario esibire il titolo di viaggio e un'autocertificazione resa dal fruitore dell'abbonamento. La detrazione spetta anche per l'acquisto di abbonamenti di trasporto per i familiari a carico.



Autore: **Serena Pastore**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Irpef](#) > [Detrazione](#)

13 Maggio 2019

Principio di revisione internazionale: obiettivi generali

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono elaborati ai sensi dell'art. 11 del [D.lgs. 39/10](#). L'elenco dei principi in vigore è contenuto nell'Introduzione agli ISA Italia e sono redatti nel contesto della revisione contabile del bilancio svolta da un revisore.

Essi devono essere opportunamente adattati alle circostanze qualora siano applicati alla revisione contabile di altra informativa finanziaria storica. I principi di revisione non trattano delle responsabilità del revisore che possono derivare da leggi, regolamenti o altre fonti in riferimento, per esempio, nelle circostanze di offerta di titoli al pubblico.

Tali responsabilità possono differire da quelle stabilite nei principi di revisione. Conseguentemente, sebbene il revisore possa trovare utili alcuni aspetti dei principi di revisione, **in tali circostanze è sua responsabilità** assicurare la conformità a tutti gli obblighi legali, regolamentari o professionali applicabili.

Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione.

In particolare, esso definisce gli obiettivi generali del revisore indipendente, e spiega la natura e la portata di una revisione contabile configurata in modo da consentire al revisore indipendente il raggiungimento di tali obiettivi.

Illustra inoltre l'oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura dei principi di revisione, e include le regole che stabiliscono le responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le revisioni contabili, incluso l'obbligo di conformarsi ai principi di revisione.

La finalità della revisione contabile è quella di **accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio**. Ciò si realizza mediante **l'espressione di un giudizio** da parte del revisore. Il giudizio espresso riguarda il bilancio e in particolare pone in evidenza che questo sia redatto in tutti gli aspetti significativi e in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Nella maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda se il bilancio sia presentato correttamente e in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. Solo una revisione contabile svolta in **conformità ai principi di revisione** e ai **principi etici** applicabili consente al revisore di formare tale giudizio.

Obiettivi generali del revisore

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti:

1. acquisire **una ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio allorquando il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
2. emettere **una relazione sul bilancio** ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

*È doveroso chiarire che **per ragionevole sicurezza** si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non procura la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA ITALIA) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.*

In tutti i casi in cui **non** sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l'**impossibilità di esprimere un giudizio**, ovvero receda dall'incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Conclusioni

Con l'entrata in vigore dei primi articoli del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, [D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), gli amministratori sono investiti da una parte della responsabilità per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e dall'altra del dovere di istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**.

La revisione contabile è finalizzata al **giudizio** da parte dei revisori contabili, di detto bilancio d'esercizio o bilancio consolidato.

Il tutto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, attivandosi, **senza indugio**, con l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. A tal fine, è fondamentale l'esercizio dell'attività di revisione.

La revisione contabile è l'attività svolta dai revisori legali che, attraverso l'applicazione di procedure campionarie, consente loro di verificare la **veridicità e la correttezza** delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato.



Autore: **Alfonsina Pisano**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Imprese](#) > [Codice crisi di impresa](#)

13 Maggio 2019

Dubbi sul calcolo dell'iper ammortamento

I commi da 60 a 65 dell'articolo 1, della legge di [Bilancio n. 145/2018](#) come è noto, hanno prorogato l'iper ammortamento, di cui all' articolo 1, comma 9, della [legge n. 232/2016](#).

In sostanza, è stata prorogata la possibilità di poter usufruire dell'agevolazione riguardante gli investimenti atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0.

La proroga interessa gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, destinati a strutture produttive situate in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione, in quest'ultimo caso, che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro la data del 31 dicembre 2019 ed il pagamento sia avvenuto, entro la stessa data, con acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto.

La principale novità, rispetto alla precedente formulazione dell'agevolazione, consiste nel fatto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti è suddivisa per scaglioni.

Nello specifico, la maggiorazione si applica in misura pari al:

- 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Occorre evidenziare che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

I dubbi sul calcolo

In assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui le imprese investono in più beni materiali, superando, quindi, il limite del primo scaglione, crea incertezza all'interno delle scelte aziendali sulle modalità di calcolo, per poter usufruire dell'agevolazione.

Una prima opzione, per poter effettuare i calcoli, è quella di far scegliere all'impresa la ripartizione del costo complessivo degli investimenti in base ai su citati scaglioni.

In tale ipotesi, la convenienza consisterebbe nel considerare gli investimenti con aliquota più alta. Pertanto, le imprese fruirebbero di una percentuale più alta di maggiorazione del costo, massimizzando il beneficio in breve tempo.

Una seconda modalità potrebbe essere quella di applicare quanto previsto dall'articolo 109 del [TUIR](#).

Infine, un'altra possibilità di calcolo potrebbe essere quella di applicare un'aliquota media di maggiorazione sugli investimenti complessivi. In questo caso, l'aliquota media calcolata dovrà essere spalmata su ciascun bene ammortizzabile acquistato. Occorre precisare che questa metodologia di calcolo, seppur semplice, potrà essere applicata dall'impresa solo a fine esercizio.

Esempio

Un'impresa effettua un investimento nel 2019 acquistando due beni "iper ammortizzabili".

- bene A: costo di acquisto pari ad euro 8.000.000,00;
- bene B: costo di acquisto pari ad euro 1.500.000,00.

Il costo complessivo dell'investimento è pari ad euro 9.500.000,00.

In questo caso, l'impresa decide di applicare un'aliquota media di maggiorazione sugli investimenti complessivi.

Pertanto, l'impresa applicherà un'aliquota media pari al 135 per cento.



Autore: **Paola Sabatino**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Agevolazioni](#) > [Imprese](#)

13 Maggio 2019

Scritture contabili. Scatta l'appropriazione indebita

Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 maggio 2019

Appropriazione indebita. È questo il reato che si configura in capo al consulente fiscale che tarda a restituire le scritture contabili al cliente con l'evidente intento di coprire gli errori commessi nell'espletamento del mandato professionale¹.

È quanto emerge dalla lettura della **sentenza n. 20231/2019** della Corte di Cassazione (Sez. 2 pen.).

Il caso e la decisione

La Suprema Corte ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. espresso dal giudice di secondo grado nei confronti di una commercialista siciliana che, dopo la revoca del mandato professionale, ha tenuto **comportamenti dilatori ed elusivi** inequivocabilmente espressivi della volontà di trattenere indebitamente le scritture contabili e fiscali della società cliente, al fine di occultare le responsabilità professionali che avevano generato una **grave esposizione debitoria** dell'impresa verso il fisco.

Nella giurisprudenza di legittimità si è precisato più volte che il delitto di appropriazione indebita *«si consuma nel momento dell'interversione del possesso, vale a dire quando il possessore ha compiuto un atto di dominio sulla "res", così manifestando l'intenzione di tenerla come propria»*; il reato, pertanto, non è escluso, né dalla possibilità di recupero né dell'avvenuto recupero (v., tra le altre, Cass. pen. n. 22127/2013).

Secondo la Difesa, nel caso di specie, la "interversio possessionis" non sarebbe stata provata, posto che l'imputata, dopo la revoca del mandato professionale - a causa delle reiterate cartelle esattoriali pervenute alla cliente -, aveva manifestato più volte la propria disponibilità a fare avere la documentazione in suo possesso al nuovo commercialista designato; e tuttavia il ritardo nella consegna degli incartamenti era ascrivibile a fattori contingenti e a problemi di salute.

Ma per gli Ermellini *«non emergono elementi che concludano l'assenza di responsabilità dell'imputata per i fatti contestati ovvero la loro irrilevanza penale»*.

Pertanto i Massimi giudici hanno reputato corretta la valutazione operata dalla Corte di merito, ma allo stesso tempo hanno preso atto dell'intervenuta **prescrizione del reato**.

Il che ha condotto all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, mentre ai fini civili la Suprema Corte ha rinviato al giudice competente per grado, perché provveda alla **domanda risarcitoria** formulata dalla ditta cliente.

¹CODICE PENALE

Art. 646. Appropriazione indebita.

*«Chiunque, **per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto**, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.*

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata».

Autore: **Paola Mauro**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Professionisti](#) > [Commercialisti](#)

13 Maggio 2019

Insider trading. Confisca limitata al “profitto”

Corte costituzionale, sentenza depositata il 10 maggio 2019

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 112/2019](#), depositata il 10 maggio, si è pronunciata in merito alla condotta d'insider trading, individuando il limite entro cui è ammessa la sanzione della confisca.

È stata, infatti, ritenuta costituzionalmente illegittima la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del “prodotto” di operazioni finanziarie illecite e dei “beni utilizzati” per commetterle, anziché del solo “profitto” ricavato da queste operazioni, ferme restando le altre sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza (D.lgs. n. 58/1998 e succ. modif. - inseguito solo T.U.F.¹).

Il caso

Il deposito della sentenza n. 112/2019 è stato accompagnato da un comunicato dell'Ufficio Stampa della Consulta, in cui sono brevemente inquadrati il caso sottoposto all'esame dei giudici e le ragioni della decisione.

La controversia concerne l'amministratore di una società che ha acquistato 30.000 azioni della società stessa al prezzo complessivo di circa 123.000 euro, essendo a conoscenza di un'informazione riservata sull'imminente lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA).

Al momento del lancio dell'OPA, il valore complessivo delle azioni acquistate era salito a circa 150.000 euro, con una plusvalenza, dunque, di circa 27.000 euro.

Accertata la responsabilità del predetto per l'illecito amministrativo di abuso d'informazioni privilegiate, la CONSOB (Commissione Nazionale per le società e la Borsa) gli ha inflitto sia un'ingente sanzione pecuniaria sia la confisca di beni, fino alla concorrenza dell'intero valore delle azioni acquistate, costituente il “prodotto” dell'illecito.

Contrasto con il principio di proporzionalità

Ebbene, come si legge nel citato comunicato stampa, la sentenza dei giudici costituzionali «*chiarisce che il “prodotto” degli illeciti previsti dal testo unico sulla finanza è effettivamente costituito dall'intero valore degli strumenti finanziari acquistati o del ricavato della vendita dei medesimi, mentre il “profitto” è costituito dall'utilità economica realizzata mediante l'operazione. “Beni utilizzati” per commettere gli illeciti in questione sono, invece, le somme investite nell'acquisto o gli strumenti alienati*».

La Consulta – si legge sempre nel comunicato - «*ha ritenuto che, mentre la confisca del “profitto” ha natura meramente “ripristinatoria”, e come tale rappresenta la naturale e legittima reazione dell'ordinamento all'illecito arricchimento realizzato dal soggetto, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l'illecito hanno invece natura propriamente “punitiva” e, cumulandosi con le già severe sanzioni pecuniarie del Testo unico, portano a risultati sanzionatori sproporzionati. Secondo la Corte, questa sproporzione emerge in modo evidente nel caso esaminato, in cui – a fronte di un profitto di circa 27.000 euro ricavato dall'operazione illecita – il soggetto è stato sottoposto a una*

sanzione patrimoniale complessiva di circa 350.000 euro, la cui componente “punitiva” è circa tredici volte superiore all’effettiva utilità economica ricavata dall’operazione».

Di conseguenza, i giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato illegittima la previsione della confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere gli illeciti previsti dal T.U.F., restando ferme, invece, le altre sanzioni pecuniarie e la confisca del “profitto” tratto dalla commissione dell’illecito.

¹T.U.F. Art. 187-sexies (Confisca)

«1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. 3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria».

Autore: **Paola Mauro**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Contenzioso](#) > [Varie](#)

13 Maggio 2019

Locazioni brevi. La riliquidazione della cedolare secca in dichiarazione

Domanda - Quest'anno presenterò il 730 ordinario indicando anche il reddito da locazione breve per un immobile che posseggo in comproprietà con mio fratello; nel contratto di locazione breve è stato indicato un unico proprietario e, dunque, nella certificazione unica rilasciatami dall'intermediario tramite il quale abbiamo locato il suddetto immobile, la ritenuta è calcolata sul reddito imputatomi per intero.

In sede dichiarativa posso ora procedere alla riliquidazione dell'imposta dovuta e dunque tassare solo il reddito per la quota a me spettante?

Risposta - La normativa delle locazioni brevi, così come novellata dalla manovra correttiva, [D.L. 50/2017](#), si applica sia ai contratti di locazione produttivi di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile) sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato). Le istruzioni al modello 730-2019 precisano che il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

1. reddito fondiario per il **proprietario** dell'immobile o per il **titolare** di altro diritto reale, e va indicato nel **quadro B** dello stesso modello;
2. per il **sublocatore** o il **comodatario**, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

In tale ultimo caso, il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

Ad ogni modo, fatta salva la possibilità di applicare l'imposta nei modi ordinari, la scelta per il regime agevolato si effettua con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi ovvero, nell'ipotesi di eventuale registrazione del contratto, in tale sede.

In merito al suo quesito, come specificato nella [circolare 24/E 2017](#), il locatore è tenuto a riliquidare l'imposta dovuta sul canone di locazione.

- se non sceglie il regime sostitutivo della cedolare secca;
- se non ha subito la ritenuta del 21%;

- se l'intermediario ha effettuato la ritenuta in assenza dei presupposti;
- nel caso in cui la ritenuta subita è? maggiore dell'imposta dovuta.

Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta del 21% sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest'ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall'imposta dovuta dal reddito complessivo.

Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.

La risposta al suo quesito è, dunque, affermativa

Autore: **Andrea Amantea**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Contratti](#) > [Locazione](#)

13 Maggio 2019

Le particolari modalità di notifica agli eredi al test della Cassazione

È particolarmente interessante l'ordinanza della Corte di [Cassazione n. 7391](#) del 15 marzo 2019, in ordine alle modalità di notifica agli eredi.

Il fatto

Il Comune di Cagliari notificava ad un contribuente degli avvisi di accertamento per il pagamento dell'ICI relativa all'anno 2001, 2002 e 2003, con riferimento ad uno stabilimento industriale per la produzione di laterizi sito in (OMISSIS), che venivano impugnati davanti alla CTP di Cagliari, che li rigettava.

Avverso tali sentenze il contribuente proponeva appello davanti alla CTR di Cagliari, la quale confermava le impugnite sentenze, e di conseguenza veniva adita la Corte di Cassazione.

Argomentava il ricorrente che erroneamente la CTR aveva ritenuto valida ed efficace la notifica dell'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, datato 26 maggio 2005 e notificato il 31 gennaio 2006, giacché tale atto era intestato al padre deceduto e la ricezione dello stesso era stata rifiutata dal figlio poiché indirizzato all'ultimo domicilio del defunto ma ad una persona deceduta e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi. In pratica, gli avvisi ICI traevano origine dalla notifica dell'atto di classamento di un immobile, con la relativa nuova rendita catastale presso il domicilio di un contribuente deceduto anni prima, intestato allo stesso, e senza la classica dicitura "*agli impersonalmente e collettivamente*".

L'Agenzia delle Entrate presentava un controricorso, sostenendo che la notizia del decesso era pervenuta all'Amministrazione finanziaria soltanto in data 19 febbraio 2007 mediante la presentazione al catasto urbano della domanda di voltura dell'intestazione del bene all'unico erede del de *cuius*, laddove la precedente domanda di voltura presentata al catasto terreni in data 1° luglio 1987 era improduttiva di effetti per il catasto urbano poiché "*la domanda doveva essere presentata separatamente per le due tipologie di beni*". Pertanto - a suo avviso - era corretta la notifica dell'atto di classamento intestato al defunto, indirizzata a mezzo posta al suo ultimo domicilio e perfezionatasi in data 31 gennaio 2006 a seguito del rifiuto di ricezione del plico da parte di una persona qualificatasi come figlio. Di conseguenza era spirato il termine per l'impugnazione di tale atto. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Anche il Comune di Cagliari presentava un controricorso, sostenendo fra l'altro la sua carenza di legittimazione passiva poiché la controversia riguardava la correttezza o meno della notifica di un atto di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

Il pensiero della Corte

La Corte, innanzitutto, prende atto che l'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 impone agli

eredi del contribuente di comunicare all'ufficio delle imposte – oggi alla Direzione Provinciale competente - le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.

Il comma quattro, del medesimo art. 65, stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano effettuato l'anzidetta comunicazione da almeno 30 giorni, l'Ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi medesimi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del loro dante causa.

Sul punto viene richiamata una precedente sentenza della Corte (cfr. Sez. 5, n. 16699 dell'08 agosto 2005) secondo cui *"l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nei quali casi la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto), perchè ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica personale prevista dalla legge"*.

Per gli Ermellini, nel caso di specie, non potendosi ritenere la denuncia di successione del 1° luglio 1987 equivalente alla comunicazione prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973¹ e sussistendo l'obbligo di effettuare una separata domanda di voltura delle intestazioni immobiliari sia presso il catasto terreni che presso il catasto fabbricati, con riferimento a quest'ultimo, l'Amministrazione, alla data del 31 gennaio 2006, non aveva ancora acquisito la notizia della morte del contribuente, pervenuta solo in data 19 febbraio 2007, e, alla data della notifica dell'avviso di classamento l'immobile risultava ancora intestato al defunto.

Ne consegue, la correttezza della intestazione dell'atto di classamento al defunto e non collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi e la correttezza dell'inoltro del plico all'ultimo domicilio del contribuente.

Tuttavia, gli Ermellini ravvisano un vizio di nullità della notifica dell'atto di classamento, *"trattandosi di un atto intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto; rifiutato dalla persona che si trovava nell'ultimo domicilio del defunto e senza che possa trovare alcuna applicazione nè la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., dettata per l'ipotesi della irreperibilità e non del decesso del destinatario, ad essa non equiparabile (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26718 del 29 novembre 2013 " la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto")*, nè quella - peraltro neppure perfezionatasi (l'agente postale avrebbe dovuto depositare il plico presso l'ufficio e darne notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) - prevista, in materia di notifiche a mezzo posta, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, nel testo vigente alla data del 31 gennaio 2006 e cioè nel testo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, non applicabile nel caso in cui il destinatario sia deceduto".

Trattasi di un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della citata notifica *"atteso che, in conformità all'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016) al quale si dà continuità, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di*

strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”.

Né la rilevata nullità, nel caso di specie, può dirsi sanata ex art. 156 c.p.c., cpv. per il raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte interessata giacché le difese sviluppate con riferimento al merito dell'atto di classamento ed alla quantificazione della rendita catastale non sono state proprio esaminate dalla CTR la quale, muovendo dall'erroneo presupposto della validità della notifica sopra esaminata, ha ritenuto il contribuente decaduto dalla possibilità di proporre ricorso avverso l'atto di classamento essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla citata notifica.

Ne consegue – per la Corte – *“l'accoglimento del ricorso del contribuente”* con rinvio alla CTR della Sardegna per un nuovo giudizio.

¹cfr. Cass. Sez. VI n. 23416 del 16 novembre 2015 e sez. V n. 18729 del 05 settembre 2014

Autore: **Gianfranco Antico**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Accertamento e riscossione](#) > [Accertamento e controlli](#)

13 Maggio 2019

Con il Decreto Crescita arrivano anche le “SIS”

Al fine di “*offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio*” ed allo scopo di “*di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (“PMI”) non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività*”, il decreto crescita ([D.L. n. 34/2019](#)) introduce le c.d. “SIS” (Società di investimento semplice). Sono queste le due espressioni con cui il Legislatore, giustifica, nella relazione illustrativa al menzionato decreto, la nuova lett. i-quater) dell’articolo 1, comma 1, del TUF, con cui si istituisce uno “*speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio*”.

Condizioni

Le nuove SIS dovranno essere costituite in forma di “SICAF” ossia di società di investimento per azioni a capitale fisso di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-bis del TUF. In particolare, ai sensi della citata lett. i-bis) si definisce SICAF “*l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi*”.

Ad ogni modo, la novità introdotta dal decreto crescita, istituendo le SIS, prevede che per rientrare in questa definizione, l’organismo deve rispettare una serie di condizioni, ossia:

- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) la sottoscrizione delle azioni ovvero degli strumenti finanziari partecipativi Sis deve essere riservata agli investitori professionali;
- c) il patrimonio netto non deve eccedere Euro 25.000.000,00;
- d) avere per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività (intese quindi come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni);
- e) non ricorrere alla leva finanziaria;
- f) disporre di un capitale sociale pari almeno quello previsto dal codice civile per le

S.p.A. (50.000 Euro).

Obblighi e deroghe

La disposizione normativa, impone, comunque la necessità di rispettare alcune osservanze, a tutela di terzi. In particolare, è previsto che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso. E' altresì stabilito che il loro sistema di governo e controllo sia adeguato per assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. La SIS, inoltre, è chiamata a stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta e ad applicare le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR (*Organismi di investimento collettivo del risparmio*). Ad ogni modo ad esse non si applicano le disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis) del TUF ed è previsto che i soggetti che le controllano, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più di esse, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000.

Autore: **Pasquale Pirone**

© **Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Finanziaria](#) > [Decreto Crescita](#)